



MICHELE CARDUCCI

Lo Stato come emettitore cumulativo e l'inerzia nel sistema climatico: conseguenze giuridiche

In base ai dati storici, documentati dal sito *Statista*, l'Italia è il 12° Stato al mondo, per emissioni di CO₂ emesse dal 1750 al 2022, per un totale di 25,4 miliardi di tonnellate.

Questa caratteristica storica dello Stato è qualificata con il termine “*emettitore cumulativo*”.

L'Italia, poi, fa parte dell'Unione europea e la UE, come “emettitore cumulativo”, è il secondo al mondo dopo gli USA, come si ricava agevolmente dai dati di *Global Historical Annual Emissions*, raccolti da *Climate Watch*.

Quali sono le conseguenze giuridiche di tali constatazioni storiche?



Per rispondere a questa domanda, bisogna partire dall'UNFCCC del 1992.

Quella Convenzione, infatti, contiene quattro enunciati normativi, determinanti su questo fronte.

1. Tutti gli Stati riconoscono di avere responsabilità storiche sulle emissioni (c.d. “responsabilità comune ma differenziata”), per cui si riconoscono da quel momento in poi, come “*emettitori cumulativi*”
2. Questo riconoscimento deriva dalla conoscenza scientifica del fenomeno dell'inerzia nel sistema climatico, la quale inerzia incide sulle concentrazioni di gas serra in atmosfera e, di conseguenza, sul riscaldamento globale e sul cambiamento climatico antropogenico (si v. l'enunciato nel *Preambolo*, dove gli Stati si dichiarano «*preoccupati per il fatto che le attività umane hanno notevolmente aumentato le concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto serra, che questo aumento intensifica l'effetto serra naturale e che tale fenomeno provocherà in media un ulteriore riscaldamento della superficie della terra e dell'atmosfera*»);
3. Poiché, tuttavia, gli Stati non hanno emesso cumulativamente dallo stesso momento e nella stessa quantità, gli Stati riconoscono di doversi distinguere in tre categorie, elencate in appositi Allegati all'UNFCCC, parti integranti della Convenzione medesima: Paesi sviluppati; altri Paesi; Paesi meno sviluppati (o in via di sviluppo).
4. I Paesi sviluppati (tra i quali figura l'Italia) assumono un obbligo aggiuntivo a quello della mera mitigazione climatica: l'impegno al «*ritorno entro la fine del presente decennio [ossia entro il 2000, rispetto alla data del 1992 dell'UNFCCC] ai precedenti livelli di emissioni*», in modo da consentire a tutti gli altri Stati di contribuire più facilmente ed efficacemente all'obiettivo finale della Convenzione, scandito dall'art. 2.



Com'è noto, quest'ultimo obiettivo è fallito, sicché gli Stati sviluppati hanno continuato a operare come “*emettitori cumulativi*” in crescita, invece che in decrescita (cfr., per esempio in merito all'Italia, i dati ISPRA sulle emissioni di gas serra complessive).



Pertanto, alla luce di questi riscontri, le conseguenze giuridiche del riconoscimento degli Stati come “*emettitori cumulativi*” sono fondamentalmente tre



Tutti gli Stati, nel 1992, si riconoscono come “*emettitori cumulativi*”

Da quella data, pertanto, tutti gli Stati riconoscono che la propria condotta emissiva è stata storicamente nociva (a causa dell'inerzia produttiva della concentrazione di gas serra) e lo sarà anche per il futuro.

Gli Stati sviluppati, tra cui l'Italia, riconoscono, in aggiunta, che avrebbero dovuto ridurre le proprie emissioni entro un decennio, garantendo il “ritorno” al 1990



Pertanto, dal 1992 in poi, esiste un riconoscimento ufficiale e formale, da parte degli Stati, di

- a) una situazione di “**pericolo permanente**” da eliminare (individuata dall'art. 2 UNFCCC)
- b) ma sussiste anche una situazione di “**illecito permanente**” per gli Stati sviluppati, incapaci di realizzare il “ritorno” al 1990, previsto dall'UNFCCC (art. 4 n. 2 *lett. a*), e, di riflesso “emettitori cumulativi” reiterati e seriali, a discapito di tutti gli altri.



Questo quadro fattuale conclusivo (un “pericolo permanente” con un “illecito permanente”) rafforza ulteriormente il principio delle responsabilità storiche differenziate tra gli Stati.